Civile Sent. Sez. L Num. 15129 Anno 2021

Presidente: RAIMONDI GUIDO Relatore: AMENDOLA FABRIZIO

Data pubblicazione: 31/05/2021

SENTENZA

sul ricorso 29615-2015 proposto da:

2021

483

BANCA DEL MEZZOGIORNO - MEDIOCREDITO CENTRALE S.P.A. (già Unicredit Medio Credito Centrale S.p.A), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO n. 25/B, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO GIAMMARIA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato TIZIANA SERRANI;

- ricorrente -

contro

RANOCCHIARI LAURA, elettivamente domiciliata in ROMA,

 \mathcal{G}

VIA GUGLIELMO SALICETO n. 4, presso lo studio degli avvocati BARBARA RIZZO, FRANCESCO MERCOGLIANO, che la rappresentano e difendono;

- controricorrente -

nonche contro

UNICREDIT BUSINESS INTEGRATED SOLUTIONS S.C.p.A. (già Unicredit Business Partner S.C.p.A -UCBP S.C.p.A);

- intimata -

e sul ricorso 1107-2016 proposto da:

UNICREDIT BUSINESS INTEGRATED SOLUTIONS S.C.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI RIPETTA 70, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO LOTTI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati SALVATORE FLORIO, FABRIZIC DAVERIO;

- ricorrente -

contro

RANOCCHIARI LAURA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GUGLIELMO SALICETO n. 4, presso lo studio degli avvocati BARBARA RIZZO, FRANCESCO MERCOGLIANO, che la rappresentano e difendono;

- controricorrente -

nonche contro

BANCA DEL MEZZOGIORNO - MEDIOCREDITO CENTRALE S.P.A. (già Unicredit Medio Credito Centrale S.p.A),

- intimata -

avverso la sentenza n. 4129/2015 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 24/08/2015 R.G.N. 7497/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/02/2021 dal Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ALBERTO CELESTE che ha concluso per accoglimento del ricorso;

udito l'Avvocato TIZIANA SERRANI;

udito l'Avvocato MASSIMO IOTTI;

udito l'Avvocato BARBARA FIZZO.

Fatti di causa

- 1. La Corte di Appello di Roma, con sentenza del 24 agosto 2015, in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato per quanto qui ancora rileva "la nullità della cessione del contratto di lavoro" di Laura Ranocchiari, con "la giuridica prosecuzione del rapporto di lavoro nei confronti della Banca del Mezzogiorno Mediocredito Centrale Spa".
- 2. La Corte territoriale ha rilevato che la Ranocchiari, dipendente di detta azienda dal 1995, in data 3 agosto 2009 era stata assegnata alla "Unità Servizi Generali e Sicurezza, Section Supporto operativo" (costituita in pari data) e dal 23 settembre successivo era stata adibita "ad attività di supporto nella formazione dei ruoli esattoriali"; in seguito a procedura di consultazione ex art. 47 l. n. 428 del 1991 attivata il 10 novembre 2009, il ramo d'azienda denominato "Supporto operativo" era stato trasferito alla UniCredit Business Partner Scpa e, con nota del 31 dicembre 2009, era stata comunicata alla lavoratrice la cessione del rapporto di lavoro a quest'ultima società.

La Corte – in estrema sintesi – ha escluso, dopo aver esaminato il materiale probatorio acquisito al giudizio, che nella specie ricorresse il presupposto della "autonomia funzionale del ramo d'azienda ceduto" ai fini dell'operatività degli effetti previsti dall'art. 2112 c.c., anche nella formulazione successiva alle modifiche introdotte dal d. lgs. 10 settembre 2003, n. 276; secondo i giudici di appello "la struttura ceduta ... si risolve nella aggregazione di attività identificate in modo unitario per volontà della società all'atto della cessione ma sprovviste di una propria identità organizzativa e funzionale che consentisse alla struttura di operare autonomamente".

3. Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto separati ricorsi prima la Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale Spa e poi Unicredit Business Integrated Solutions Scpa, entrambe con due motivi. Ha resistito con distinti controricorsi Laura Ranocchiari. Le società hanno anche comunicato memorie ex art. 378 c.p.c.

Ragioni della decisione

1. Preliminarmente le impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza debbono essere riunite ai sensi dell'art. 335 c.p.c.



2. La Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale Spa, con il primo motivo di ricorso, denuncia: "violazione dell'art. 2112 c.c. in relazione all'accertamento del requisito della preesistenza del ramo d'azienda ceduto – violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, n. 3, c.p.c.)". Si critica la sentenza impugnata con molteplici argomentazioni per avere ritenuto che "non fossero sussistenti, nel caso di specie, i requisiti dell'autonomia funzionale e della preesistenza del ramo di azienda ceduto da MCC ad UBIS".

Con il secondo motivo la stessa società denuncia: "omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all'accertamento del requisito dell'autonomia funzionale del ramo d'azienda ceduto" (art. 360, n. 5., c.p.c.). Secondo la ricorrente sarebbe mancata, da parte della Corte d'appello, l'analisi di taluni elementi, "specialmente quelli relativi alla continuità dei rapporti tra nuovo e vecchio imprenditore, al grado di analogia tra le attività esercitate prima e dopo la cessione, alla sospensione o meno della attività dopo la cessione ed alla durata di tale eventuale sospensione"; si lamenta altresì l'omessa ovvero erronea valutazione di elementi decisivi, "in particolare la professionalità della Ranocchiari e degli altri addetti al settore e la rilevanza di tali conoscenze e professionalità anche in vista dell'utilizzo presso l'impresa acquirente", oltre che la contraddittorietà della pronuncia "avendo la Corte riconosciuto l'esistenza di una sia pur minima struttura organizzata in grado di funzionare, cioè di rendere un servizio".

3. La Unicredit Business Integrated Solutions Scpa, con il primo motivo del ricorso dalla stessa proposto, denuncia: "violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2112, comma 5, c.c., anche alla luce dell'art. 12 disp. att. c.p.c., ed in relazione alla Direttiva nn. 1998/50 e 2001/23/CE, degli artt. 2082, 2555, 1362 e ss. c.p.c. e 2697 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.". In particolare si lamenta una "violazione della nozione di ramo d'azienda alla luce dei dati normativi di riferimento", nonché una "interpretazione non conforme alla lettera e alla *ratio* dell'art. 2112, comma 5, c.c., circa la pretesa insussistenza del requisito dell'autonomia funzionale del ramo ceduto e di quello della preesistenza dello stesso quale articolazione funzionalmente autonoma". Da ultimo si contesta il principio che sarebbe stato condiviso dalla sentenza impugnata circa la necessità della preesistenza del ramo ceduto quale requisito di legittimità della cessione del ramo d'azienda ex art. 2112, co. 5, c.c., nella versione di testo applicabile alla fattispecie.



Con il secondo mezzo la società invoca il vizio di cui all'art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., per un "deficit motivazionale" in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale per aver omesso di valutare se, successivamente al trasferimento, il ramo d'azienda ceduto avesse continuato a svolgere la propria attività.

4. I motivi di entrambi i ricorsi possono essere esaminati in connessione in quanto essi, parallelamente, lamentano prima errori di diritto, ai sensi del n. 3 dell'art. 360 c.p.c., in cui sarebbe incorsa la Corte distrettuale nell'escludere la sussistenza di un trasferimento di ramo d'azienda e, poi, l'omesso esame di fatti, a mente del n. 5 dell'art. 360 citato, che – secondo le società – non sarebbero stati correttamente valutati dai giudici d'appello.

La Corte giudica tutte le doglianze non meritevoli di accoglimento.

5. In premessa occorre ribadire l'oramai costante insegnamento di questa Corte secondo il quale la verifica dei presupposti fattuali che consentano l'applicazione o meno del regime previsto dall'art. 2112 c.c. implica una valutazione di merito che, ove espressa con motivazione sufficiente e non contraddittoria, sfugge al sindacato di legittimità (v. Cass. n. 20422 del 2012; Cass. n. 5117 del 2012; Cass. n. 1821 del 2013; Cass. n. 2151 del 2013; Cass. n. 24262 del 2013; Cass. n. 10925 del 2014; Cass. n. 27238 del 2014; Cass. n. 22688 del 2014; Cass. n. 25382 del 2017; di recente, ancora, Cass. n. 2315 del 2020 e Cass. n. 6649 del 2020 e, da ultimo, Cass. n. 7364 del 2021).

Ciò inevitabilmente, considerato che l'accertamento in concreto dell'insieme degli elementi fattuali idonei o meno a configurare la fattispecie legale tipica del trasferimento di ramo d'azienda, delineata in astratto dal comma 5 dell'art. 2112 c.c., implica prima una individuazione ed una selezione di circostanze concrete e, poi, il loro prudente apprezzamento, traducendosi in attività di competenza del giudice di merito, cui non può sostituirsi il giudice di legittimità.

In particolare non può negarsi che la valutazione, nella concretezza della vicenda storica, dell'autonomia funzionale del ramo d'azienda ceduto e della sua preesistenza è di certo una quaestio facti che opera, come tale, sul piano del giudizio di fatto, demandato al giudice del merito, per l'accertamento della ricorrenza, nella fattispecie dedotta in giudizio, degli elementi che integrano il parametro normativo dell'art. 2112 c.c. Come già ritenuto da questa Corte "spettano inevitabilmente al giudice di merito le connotazioni valutative dei fatti accertati nella loro materialità, nella misura necessaria



ai fini della loro riconducibilità – in termini positivi o negativi – all'ipotesi normativa" (testualmente in motivazione Cass. n. 15661 del 2001, con la copiosa giurisprudenza ivi citata; v. pure Cass. n. 18247 del 2009 e n. 7838 del 2005).

Da tale pregiudiziale rilievo derivano conseguenze rilevanti dal punto di vista dei limiti del sindacato di legittimità di questa Corte e dei vizi che possono essere utilmente denunciati nel ricorso per cassazione in tali controversie. Infatti, salvo i casi in cui si lamenti che la sentenza impugnata abbia errato nella ricognizione degli elementi legali identificativi del trasferimento del ramo d'azienda e, quindi, errato nell'ascrizione di significato alla disposizione normativa astratta, nelle altre ipotesi l'alternativa praticabile è che: o si denuncia un errore di diritto ex art. 360, n. 3, c.p.c., sub specie di errore di sussunzione commesso dai giudici del merito (v. in proposito Cass. SS.UU. n. 5 del 2001 e, più di recente, Cass. n. 13747 del 2018); oppure si denuncia l'omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., ovvero, alternativamente, una motivazione che violi il cd. "minimo costituzionale".

Nella prima prospettiva è indispensabile, così come in ogni altro caso di dedotta falsa applicazione di legge, che si parta dalla ricostruzione della fattispecie concreta così come effettuata dai giudici di merito e cioè da quel fatto così come da costoro accertato, in quanto è solo l'applicare ad un accadimento accertato giudizialmente una norma dettata per disciplinare ipotesi diverse a costituire una falsa applicazione della legge, usualmente definita "vizio di sussunzione" (cfr. tra le altre: Cass. n. 6035 del 2018; Cass. n. 8760 del 2019); diversamente si trasmoderebbe nella revisione di un accertamento che appartiene al dominio dei giudici ai quali esso compete. Infatti il sindacato sulla violazione o falsa applicazione di una norma di diritto (cfr. Cass. n. 26307 del 2014; Cass. n. 22348 del 2007) presuppone la mediazione di una ricostruzione del fatto incontestata (tra molte: Cass. n. 4125 del 2017; Cass. n. 23851 del 2019); al contrario, laddove si critichi la ricostruzione della vicenda storica quale risultante dalla sentenza impugnata, si è fuori dall'ambito di operatività dell'art. 360, n. 3, c.p.c., e la censura è attratta inevitabilmente nei confini del sindacabile esclusivamente ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., nella formulazione tempo per tempo vigente, vizio che appunto postula un fatto ancora oggetto di contestazione tra le parti.

In questa seconda prospettiva, inevitabilmente legata alla *quaestio facti*, potrà essere denunciato l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi del n. 5 dell'art. 360 c.p.c. Ma in tal caso dovranno essere rispettati gli enunciati posti nell'interpretazione della novellata formulazione della



disposizione dalle Sezioni unite di questa Corte con le sentenze nn. 8053 e 8054 del 2014 (con principi costantemente ribaditi dalle stesse Sezioni unite, v. sentenze n. 19881 del 2014, n. 25008 del 2014, n. 417 del 2015, oltre che dalle Sezioni semplici). Solo ove vengano rispettati tali enunciati potrà valutarsi, in sede di legittimità, se la totale trascuratezza ad opera dei giudici del merito di un fatto storico connesso alla vicenda traslativa del trasferimento d'azienda avrebbe condotto, per la sua sicura decisività, ad un opposto esito della lite.

In entrambi i casi resta fermo quanto ancora di recente ribadito dalle Sezioni unite civili circa l'inammissibilità di censure che "sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione e falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, degradano in realtà verso l'inammissibile richiesta a questa Corte di una rivalutazione dei fatti storici da cui è originata l'azione", così travalicando "dal modello legale di denuncia di un vizio riconducibile all'art. 360 c.p.c., perché pone a suo presupposto una diversa ricostruzione del merito degli accadimenti" (cfr. Cass. SS.UU. n. 34476 del 2019; conf. Cass. SS.UU. n. 33373 del 2019; Cass. SS.UU. n. 25950 del 2020).

6. Tanto premesso dal punto di vista dei limiti del controllo di legittimità, i motivi di ricorso di entrambe le società non possono, come si anticipava, trovare accoglimento.

Le pretese violazioni o false applicazioni di legge in realtà propongono un diverso apprezzamento del peso da attribuire alle varie circostanze di fatto che hanno dato origine alla vicenda contenziosa, collocandosi al di fuori, per quanto innanzi chiarito, del paradigma dettato dal n. 3 dell'art. 360 c.p.c.; quanto poi al vizio, pure denunciato, di cui al n. 5 dell'art. 360 c.p.c., le parti ricorrenti, lungi dall'enucleare un fatto storico realmente decisivo la cui valutazione sarebbe stata omessa dalla Corte romana e che avrebbe condotto ad un esito diverso della lite con una prognosi di certezza e non di mera probabilità, si limitano a proporre una diversa lettura della vicenda traslativa ed in particolare del grado di autonomia funzionale del ramo ceduto, nella sostanza opponendo solo un diverso apprezzamento dei fatti.

In punto di diritto, infatti, il Collegio reputa che il giudice d'appello abbia deciso le questioni in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte e l'esame dei motivi di ricorso non offre elementi per mutare condivisi orientamenti.

6.1. Secondo un risalente principio di legittimità la cessione di ramo d'azienda è configurabile ove venga ceduto un complesso di beni che oggettivamente si presenti quale entità dotata di una propria autonomia organizzativa ed economica



funzionalizzata allo svolgimento di un'attività volta alla produzione di beni o servizi (Cass. n. 17919 del 2002; Cass. n. 13068 del 2005; Cass. n. 22125 del 2006).

Detta nozione di trasferimento di ramo d'azienda è coerente con la disciplina in materia dell'Unione Europea (direttiva 12 marzo 2001, 2001/23/CE, che ha proceduto alla codificazione della direttiva 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, come modificata dalla direttiva 29 giugno 1998, 98/50/CE) secondo cui "è considerato come trasferimento ai sensi della presente direttiva quello di un'entità economica che conserva la propria identità, intesa come un insieme di mezzi organizzati al fine di svolgere un'attività economica, sia essa essenziale o accessoria" (art. 1, n. 1, direttiva 2001/23).

La *ratio* della disciplina comunitaria è intesa ad assicurare la continuità dei rapporti di lavoro esistenti nell'ambito di un'attività economica indipendentemente dal cambiamento del proprietario e, quindi, è finalizzata a proteggere i lavoratori nella situazione in cui siffatto cambiamento abbia luogo (Corte di Giustizia, 7 febbraio 1985, C-186/83, *Botzen e a.*, punto 6; Corte di Giustizia, 18 marzo 1986, C-24/85, *Spijkers*, punto 11); essa, infatti, riguarda il "ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti", per cui non è direttamente incidente nelle ipotesi in cui non si controverta del "mantenimento dei diritti dei lavoratori trasferiti" presso la cessionaria, in difetto dei presupposti previsti dal diritto dell'Unione (cfr. Corte di Giustizia, 6 marzo 2014, C-458/12, *Amatori* e a., punti 35 e 37).

La Corte di Giustizia, cui compete il monopolio interpretativo del diritto comunitario vivente (*ex plurimis*: Cass. n. 19740 del 2008), ha ripetutamente individuato la nozione di entità economica come complesso organizzato di persone e di elementi che consenta l'esercizio di un'attività economica finalizzata al perseguimento di un determinato obbiettivo (cfr. Corte di Giustizia, 11 marzo 1997, C- 13/95, *Süzen*, punto 13; Corte di Giustizia, 20 novembre 2003, C- 340/2001, *Abler*, punto 30; Corte di Giustizia, 15 dicembre 2005, C- 232/04 e C-233/04, *Guney-Gorres e Demir*, punto 32) e sia sufficientemente strutturata ed autonoma (cfr. Corte di Giustizia, 10 dicembre 1998, *Hernandez Vidal e a.*, C-127/96, C-229/96, C-74/97, punti 26 e 27; Corte di Giustizia, 13 settembre 2007, *Jouini*, C-458/05, punto 31; Corte di Giustizia, 6 settembre 2011, C-108/ 10, *Scattolon*, punto 60; Corte di Giustizia, 20 luglio 2017, *Piscarreta Ricardo*, C-416/16, punto 43; Corte di Giustizia, 13 giugno 2019, C-664/2017, *Ellinika Nafpigeia AE*, punto 60).

Anche nel testo modificato dall'art. 32 del d.lgs. n. 276 del 2003, questa Corte ha ribadito che, ai fini del trasferimento di ramo d'azienda previsto dall'art. 2112 c.c.,



rappresenta elemento costitutivo della cessione "l'autonomia funzionale del ramo ceduto, ovvero la capacità di questo, già al momento dello scorporo dal complesso cedente, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi funzionali ed organizzativi e quindi di svolgere - autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario - il servizio o la funzione cui risultava finalizzato nell'ambito dell'impresa cedente al momento della cessione" (sul tema v. diffusamente Cass. n. 11247 del 2016; di analogo tenore, assunte in decisione nella medesima udienza pubblica del 26 febbraio 2016, Cass. nn. 9682, 10243, 10352, 10540, 10541, 10542, 10730, 11248 del 2016; tra le successive conformi v.: Cass. n. 19034 del 2017; Cass. n. 28593 del 2018).

Si è inoltre sottolineato che il "fatto che la nuova disposizione abbia rimesso al cedente e al cessionario di identificare l'articolazione che ne costituisce l'oggetto non significa che sia consentito di rimettere ai contraenti la qualificazione della porzione dell'azienda ceduta come ramo, così facendo dipendere dall'autonomia privata l'applicazione della speciale disciplina in questione, ma che all'esito della possibile frammentazione di un processo produttivo prima unitario, debbano essere definiti i contenuti e l'insieme dei mezzi oggetto del negozio traslativo, che realizzino nel loro insieme un complesso dotato di autonomia organizzativa e funzionale apprezzabile da un punto di vista oggettivo"; tanto in continuità con una tradizionale impostazione secondo cui non è consentita la creazione di una struttura produttiva ad hoc in occasione del trasferimento o come tale identificata dalle parti del negozio traslativo, essendo preclusa l'esternalizzazione come forma incontrollata di espulsione di frazioni non coordinate fra loro, di semplici reparti o uffici, di articolazioni non autonome, unificate soltanto dalla volontà dell'imprenditore e non dall'inerenza del rapporto ad un ramo di azienda già costituito (tra altre, Cass. n. 2429 del 2008; Cass. n. 21711 del 2012; Cass. n. 8757 del 2014; Cass. n. 19141 del 2015).

Negli arresti in discorso non si è poi disconosciuta la legittimità di cessioni di rami aziendali "dematerializzati" o "leggeri" dell'impresa, nei quali il fattore personale sia preponderante rispetto ai beni, in conformità con principi, anche comunitari (Corte di Giustizia 11 marzo 1997, C-13/95, punto 18; Corte di Giustizia, 10 dicembre 1998, C-127/96, C-229/96, C-74/97, Hernandez Vidal e a., punto 31; Corte di Giustizia, 20 gennaio 2011, C-463/09, CLECE, punto 36), che si sono affermati essenzialmente nel campo della successione negli appalti laddove sono i lavoratori ad invocare l'applicazione dell'art. 2112 c.c. per transitare nell'impresa subentrante, per i quali principi oggetto del trasferimento del ramo può essere anche un gruppo organizzato di



dipendenti specificamente e stabilmente assegnati ad un compito comune, senza elementi materiali significativi (in precedenza, tra molte, v. Cass. n. 17207 del 2002; Cass. n. 206 del 2004; Cass. n. 20422 del 2012; Cass. n. 5678 del 2013; Cass. n. 21917 del 2013; Cass. n. 9957 del 2014); ma si è tuttavia confermato il compito del giudice del merito di verificare quando il gruppo di lavoratori trasferiti sia dotato "di un comune bagaglio di conoscenze, esperienze e capacità tecniche, tale che proprio in virtù di esso sia possibile fornire lo stesso servizio", così "scongiurando operazioni di trasferimento che si traducano in una mera espulsione di personale, in quanto il ramo ceduto dev'essere dotato di effettive potenzialità commerciali che prescindano dalla struttura cedente dal quale viene estrapolato ed essere in grado di offrire sul mercato ad una platea indistinta di potenziali clienti quello specifico servizio per il quale è organizzato" (in termini Cass. n. 11247/2016 cit.; di recente anche Corte di Giustizia, 13 giugno 2019, C-664/2017, Ellinika Nafpigeia AE, punto 69, ha sottolineato come l'autonomia del ramo ceduto, dopo il trasferimento, non debba dipendere da scelte economiche effettuate "unilateralmente" da terzi, senza che vi siano garanzie sufficienti che le assicurino l'accesso ai fattori di produzione).

6.2. Nel complesso di pronunce assunte in decisione nel febbraio del 2016, l'elemento costitutivo rappresentato dall'autonomia funzionale del ramo d'azienda ceduto viene letto in reciproca integrazione con il requisito della preesistenza di esso, "nel senso che il ramo ceduto deve avere la capacità di svolgere autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario il servizio o la funzione cui esso risultava finalizzato già nell'ambito dell'impresa cedente anteriormente alla cessione", perché l'indagine non deve "basarsi sull'organizzazione assunta dal cessionario successivamente alla cessione, eventualmente grazie alle integrazioni determinate da coevi o successivi contratti di appalto, ma all'organizzazione consentita già dalla frazione del preesistente complesso produttivo costituita dal ramo ceduto".

A conforto si richiama anche la giurisprudenza della Corte di Giustizia, secondo cui l'impiego del termine "conservi" nell'art. 6, par. 1, commi 1 e 4 della direttiva, "implica che l'autonomia dell'entità ceduta deve, in ogni caso, preesistere al trasferimento", (Corte di Giustizia, 6 marzo 2014, C-458/12, *Amatori ed a.*, punto 34).

Anche dopo le modifiche introdotte dall'art. 32 del d. lgs. n. 276 del 2003, con l'insieme delle decisioni citate si conferma, dunque, la necessità della preesistenza del ramo al fine di sussumere la vicenda circolatoria nell'alveo dell'art. 2112 c.c.; principio già presente nella giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 19842 del 2003; Cass. n. 8017 del 2006; Cass. n. 2489 del 2008; Cass. n. 8757 del 2014) - pure sul rilievo che



la conservazione dell'identità dell'entità ceduta di matrice comunitaria (da ultimo v. Corte di Giustizia, 13 giugno 2019, C-664/2017, *Ellinika Nafpigeia AE*, punti 61, 62 e 63) postula che possa conservarsi solo qualcosa che già esista - e costantemente ribadito sino ai giorni nostri con innumerevoli sentenze (tra le più recenti v. Cass. n. 30667 del 2019; Cass. n. 6649 del 2020; Cass. n. 18954 del 2020; Cass. n. 20240 del 2020), tanto da assurgere oramai a principio consolidato del diritto vivente, dal quale, per evidenti ragioni dettate anche dall'esigenza di non recare *vulnus* all'eguaglianza dei cittadini innanzi alla legge, non si ravvisa ragione per discostarsi.

6.3. Infine occorre rammentare che è proprio la Corte di Giustizia dell'Unione europea a ribadire costantemente che, per determinare se siano soddisfatte o meno le condizioni per l'applicabilità della direttiva in materia di trasferimento d'impresa, occorre "prendere in considerazione il complesso delle circostanze di fatto che caratterizzano l'operazione di cui trattasi, fra le quali rientrano in particolare il tipo d'impresa o di stabilimento in questione, la cessione o meno degli elementi materiali, quali gli edifici ed i beni mobili, il valore degli elementi materiali al momento del trasferimento, la riassunzione o meno della maggior parte del personale da parte del nuovo imprenditore, il trasferimento o meno della clientela, nonché il grado di analogia delle attività esercitate prima e dopo la cessione e la durata di un'eventuale sospensione di tali attività", ma "questi elementi, tuttavia, sono soltanto aspetti parziali di una valutazione complessiva cui si deve procedere e non possono, perciò, essere valutati isolatamente" (v. Corte di Giustizia, 9 settembre 2015, C-160/14, João Filipe Ferreira da Silva e Brito e a., punto 26; Corte di Giustizia, 18 marzo 1986, C-24/85, Spijkers, punto 13; Corte di Giustizia, 19 maggio 2002, C-29/91, Redmond Stichting, punto 24; Corte di Giustizia, 11 marzo 1997, C-13/95, Süzen, punto 14; Corte di Giustizia, 20 novembre 2003, C-340/01, Abler e a., punto 33); si è altresì evidenziato che "l'importanza da attribuire rispettivamente ai singoli criteri varia necessariamente in funzione dell'attività esercitata, o addirittura in funzione dei metodi di produzione o di gestione utilizzati nell'impresa, nello stabilimento o nella parte di stabilimento di cui trattasi" (v. Corte di Giustizia, 11 marzo 1997, C-13/95, Süzen, punto 18; Corte di Giustizia, 10 dicembre 1998, C-127/96, C-229/96 e C-74/97, Hernández Vidal e a., punto 31; Corte di Giustizia, 10 dicembre 1998, , C-173/96 e C-247/96, *Hidalgo e a.*, punto 31).

E' quanto in questa sede intende ribadirsi avuto riguardo al presente giudizio di legittimità ed ai suoi limiti alla luce del mai superato insegnamento (Cass. SS.UU. n. 379 del 1999) secondo cui, allorquando ai fini di una certa qualificazione giuridica di un rapporto controverso occorre avvalersi di una serie di elementi fattuali sintomatici ai



quali i giudici del merito hanno affidato la propria valutazione, ciò che deve negarsi è soltanto l'autonoma idoneità di ciascuno di questi elementi, considerato singolarmente, a fondare la riconduzione ad una certa qualificazione, non anche la possibilità che, in una valutazione globale dei medesimi, essi vengano assunti, come concordanti, gravi e precisi indici rivelatori di ciò che si intende dimostrare.

Sicché, quando gli elementi fattuali da valutare sono, in via sintomatica ed indiziaria, molteplici al fine di verificare l'autonomia funzionale del ramo d'azienda ceduto, trattandosi di una decisione che è il frutto di selezione e valutazione di una pluralità di circostanze, che – per dirla con la Corte di Giustizia – "sono soltanto aspetti parziali di una valutazione complessiva cui si deve procedere e non possono, perciò, essere valutati isolatamente", chi ricorre, per ottenere la cassazione della sentenza impugnata, non può invocare una diversa combinazione di tali elementi oppure un diverso apprezzamento rispetto a ciascuno di essi, sollecitando questa Corte ad un controllo estraneo al sindacato di legittimità (sui limiti di tale sindacato in materia di ragionamento presuntivo, per tutte, v. Cass. n. 29781 del 2017 e la giurisprudenza ivi richiamata).

Non sfugge al Collegio l'eventualità che l'arrestarsi sulla soglia del giudizio di merito possa consentire che analoghe vicende fattuali vengano diversamente valutate dai giudicanti cui compete il relativo giudizio. Tuttavia è noto che l'oggetto del sindacato di questa Corte non è (o non immediatamente) il rapporto sostanziale intorno al quale le parti litigano, bénsì unicamente la sentenza di merito che su quel rapporto ha deciso, di cui occorre verificare la legittimità negli stretti limiti delle critiche vincolate dall'art. 360 c.p.c., così come prospettate dalla parte ricorrente: ne deriva che contigue vicende possono dare luogo a diversi esiti processuali, ma si tratta di esiti non altrimenti evitabili, determinati dalla peculiare natura del controllo di legittimità (ad ex., proprio in tema di trasferimento d'azienda, v. Cass. n. 10868, n. 10925 e n. 22688 del 2014, in motivazione), ancor più da quando il legislatore ha inequivocabilmente orientato il giudizio di cassazione nel senso della preminenza della funzione nomofilattica, anche riducendo progressivamente gli spazi di ingerenza sulla ricostruzione dei fatti e sul loro apprezzamento (in tali sensi v., da ultimo, Cass. n. 7364 del 2021).

7. Conclusivamente, alla stregua di tutte le osservazioni esposte, entrambi i ricorsi vanno respinti.

Le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo.



Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per i ricorsi, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020).

P.Q.M.

La Corte rigetta i ricorsi delle società e condanna ciascuna di esse al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente liquidate in euro 10.000,00 per compensi professionali, oltre euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e spese generali al 15%.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti società, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per i ricorsi proposti, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13"

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 3 febbraio 2021